

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1570)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 17 maggio 1961 (V. Stampato n. 2940)*

presentato dal Ministro della Difesa

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 26 MAGGIO 1961

**Riordinamento delle indennità al personale del servizio dei fari
e del segnalamento marittimo**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La misura dell'indennità di alloggio prevista a favore del personale ausiliario di ruolo per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 65 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 22 luglio 1915, n. 1240, è fissata in lire 5.000 mensili.

Art. 2.

L'indennità per maggiori e speciali servizi di cui alla lettera e) del primo comma dell'articolo 65 del regolamento approvato

con decreto luogotenenziale 22 luglio 1915, n. 1240, è sostituita dall'indennità per abbinamento di incarichi, che è dovuta all'agente il quale, oltre all'incarico del funzionamento e della manutenzione di uno o più segnalamenti, abbia quello della ricarica di bombole o altri inerenti al servizio del segnalamento.

La misura dell'indennità per abbinamento di incarichi è fissata in lire 1.000 mensili.

Art. 3.

Le indennità di cui al secondo comma dell'articolo 65 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 22 luglio 1915, n. 1240, sono sostituite da un'unica indennità denominata di reggenza, la cui misura è fissata in lire 1.000 mensili.

Art. 4.

Agli agenti che svolgono effettivamente le mansioni di elettromotorista o di radio-telegrafista-elettromotorista, e che siano in possesso del relativo brevetto, è corrisposta una indennità rispettivamente di lire 75 e 150 giornaliera.

Art. 5.

Le indennità previste dagli articoli precedenti sono estese, alle stesse condizioni e modalità, al personale non di ruolo, comunque denominato, che disimpegna lo stesso servizio del personale ausiliario di ruolo.

Art. 6.

Le indennità di isolamento, di barca e per la provvista di acqua potabile, previste dall'articolo 65 del regolamento approvato

con decreto luogotenenziale 22 luglio 1915, n. 1240, sono soppresse.

Art. 7.

Alla copertura dell'onere presunto di lire 4.300.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1960-1961, sarà provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 182 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

All'onere di lire 17.225.000, derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1961-62, sarà provveduto mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il medesimo esercizio corrispondente a quello numero 182 per l'esercizio 1960-61.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.